

N. SIUS 2020 / 3246 - TDS FIRENZE  
N. SIEP 1995 / 900011310000 - PGCAP

REGGIO DI CALABRIA

Ordinanza N. 2020/3341



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

TRIBSORV.FIRENZE@GIUSTIZIACERT.IT

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2020/3341, emessa in data 29-10-2020 e depositata in Cancelleria in data 03-11-2020, relativo a VENTURA BRUNO, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di FIRENZE per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di FIRENZE per quanto di competenza

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di REGGIO DI CALABRIA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

- Questura di FIRENZE - per quanto di competenza

- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di FIRENZE per quanto di competenza

- Ministero della Giustizia Ufficio Grazie per quanto di competenza

- Notifica tramite SNT all'avv. PASSIONE MICHELE GIACOMO - VIA L.S. CHERUBINI 13 - FIRENZE

- Casa Circondariale di FIRENZE VIA G. MINERVINI N.8/R per la notifica a VENTURA BRUNO

FIRENZE, 03-11-2020



IL CANCELLIERE  
Dr. Ferdinando Carolla

RIF. Sentenza N. 1994/1994NC Reg. Gen., emessa in data 08-06-1994 da Corte di Assise di Appello REGGIO DI CALABRIA, confermata in data 14-11-1992 da Corte di Assise REGGIO DI CALABRIA, definitiva il 20-01-1995

N. SIEP 1995 / 900011310000 - PGCAP REGGIO DI CALABRIA



N. SIUS 2020 / 3246 - TDS FIRENZE  
N. SIEP 1995 / 900011310000 - PGCAP REGGIO DI CALABRIA

ORDINANZA N. 324/2020



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

### IL TRIBUNALE

Il giorno 29-10-2020 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dott. BORTOLATO MARCELLO | Presidente |
| Dott. CARETTO CLAUDIO    | Giudice    |
| Dott. TAFFURI GIANCARLO  | Esperto    |
| Dott. RUARO MASSIMO      | Esperto    |

per deliberare sulla domanda di *Liberazione Condizionale* ( Art. 176 C.P. ) presentata da VENTURA BRUNO, nato a REGGIO DI CALABRIA (Prov. RC) (ITALIA) il 01-01-1965, detenuto SEMILIBERO presso la Casa Circondariale di FIRENZE 'Mario Gozzini', condannato all'ergastolo in relazione al provvedimento di cumulo n. 11/1995/1 emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria in data 17.12.2009 che assorbe condanne per i delitti di associazione di tipo mafioso ex art 416-bis c.p., un duplice omicidio di stampo mafioso e detenzione illegale di armi. Gli omicidi sono stati commessi il 24\7\1990, gli altri reati fino al Novembre del 1990; sentito il Procuratore Generale che ha espresso parere favorevole, nonché il Difensore ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Bruno Ventura, condannato alla pena dell'ergastolo, è detenuto dal 27\5\1993. Alla data odierna il condannato ha espiato più dei 26 anni di pena richiesti dall'art. 176 comma III c.p. L'Art. 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata") prevede che: *"I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"*. Stante la natura della condanna riportata dal Ventura (reati cd ostativi), dovrebbe trovare applicazione la preclusione di cui all'art. 4 bis ord. pen. e pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, occorrerebbe l'accertamento della collaborazione attiva ex art. 58ter o.p. oppure 'impossibile' (per l'integrale accertamento dei fatti) o 'inesigibile' (in considerazione del ruolo marginale svolto dal condannato) ai sensi dell'art. 4 bis c. 1 bis o.p.

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che l'istante non ha mai collaborato con la giustizia né ha mai ottenuto la dichiarazione di collaborazione impossibile o inesigibile e dunque l'istanza di liberazione condizionale dovrebbe dichiararsi inammissibile (benché, si noti, abbia comunque ottenuto dapprima i permessi premio, indi la semilibertà pur in assenza di collaborazione con la giustizia). Si pone pertanto preliminarmente una questione di ammissibilità dell'istanza.

Ma al di là del tenore letterale delle norme richiamate, deve essere presa in considerazione l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della retroattività delle norme in materia di esecuzione penale, posto che i reati commessi dal Ventura sono tutti antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto tale requisito di ammissibilità (decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356).

In primo luogo deve essere richiamato il principio affermato di recente della Corte costituzionale secondo il quale è necessario *"procedere a una complessiva rimediazione della portata del divieto di irretroattività sancito dall'art 25 della Costituzione anche in relazione alla disciplina della esecuzione della pena allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena"*. Occorre dunque verificare se tale principio sia applicabile anche alla fattispecie in esame.

In particolare, la Corte costituzionale con le sentenze N. 32/2020 e N. 193/2020 ha statuito proprio il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici anche in relazione alle norme disciplinanti l'esecuzione penale quando queste ultime abbiano natura giuridica più sostanziale che procedurale.

Nella sentenza N. 32/2020 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sulla legge n. 3/19, cd *"spazzacorrotti"*, *"...in quanto interpretata nel senso che le modificazioni da essa introdotte si applichino ai condannati per fatti commessi prima della entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione..., ciò al fine di evitare che...la normativa sopravvenuta incida in senso deteriore per il condannato riguardo al regime di accesso alle misure alternative fino a comportare una vera e propria trasformazione della natura pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale..."* si è affrontato il problema della natura delle norme penitenziarie anche alla luce del principio di legalità della pena, fissando dei margini di intervento anche in fase esecutiva tesi ad assicurare tutela alle finalità assegnate al trattamento sanzionatorio ed alla sua funzione rieducativa. Nel caso venga in rilievo un intervento legislativo (come nel caso in esame) modificativo *"in peius"* del trattamento sanzionatorio del condannato, si pone il problema del rispetto del principio di irretroattività sancito dalla Costituzione che non può valere solo per le norme che *"creano nuovi reati o modificano in "peius" gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice"* ma deve trovare applicazione anche in relazione alla fase esecutiva della pena, quando si tratta di modifiche *"che rendono assai più gravose le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione ed alla liberazione condizionale, sicché non può essere applicata retroattivamente dai giudici"*.

La stessa Corte, nella successiva pronuncia N. 193/2020, nel dichiarare non fondate le medesime questioni sollevate a seguito dell'inserimento nell'art. 4 bis o.p. di fattispecie relative all'immigrazione clandestina contenute del D.L. 7/2015, ha precisato che per effetto della sentenza N. 32/2020 deve ritenersi ormai *"modificato il principio espresso dal diritto vivente relativo al regime intertemporale delle modifiche normative che inseriscono nuovi reati nel catalogo dell'art. 4 bis, comma 1, o. p"*. in quanto *"nessun ostacolo si oppone più a che il giudice adotti rispetto ai nuovi reati l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., così come declinato da questa Corte nella sentenza n. 32 del 2020"*. In definitiva, secondo l'insegnamento che si ricava dalle due citate pronunce, spetta ai giudici il compito di definire l'ambito di applicazione in sede esecutiva di quelle norme che, nel disciplinare la punibilità ed il trattamento punitivo del condannato, incidono sulla qualità della pena da espiare, e proporre così un'interpretazione conforme ai principi costituzionali posto che -come ribadito nella sentenza N. 193/2020- *"in questa ipotesi l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25 della Costituzione."*

Su tali presupposti si è mossa di recente anche la Corte di Cassazione che ha ritenuto di aderire a tale nuova interpretazione anche con riferimento al reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. commesso prima dell'entrata in vigore della Legge n. 38/2009, che ha modificato i presupposti

per l'accesso ai benefici, riconoscendo che *"il criterio interpretativo in ordine all'incidenza del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost, sullo disciplino dell'esecuzione dello peno, deve essere rimeditato alla luce dello evoluzione dello giurisprudenzo costituzionale"* riaffermando così l'applicazione del principio di irretroattività *"allorché lo normativa soprovvenuta non comporti mere modifiche delle modolità esecutive bensì una trasformazione dello natura stesso della pena e della sua concreta incidenza sullo libertà personale del condannato"* (Cass. Sez. I, 20 marzo 2020 n. 12845 ).

Ed è proprio recependo le indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale e dalla recente Giurisprudenza di legittimità che assume rilievo anche nel presente giudizio stabilire se sia ancora costituzionalmente orientata un' interpretazione che rende applicabile la disciplina dell'art. 4 bis o.p. -come modificato dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 - a chi sia stato condannato per fatti commessi prima della entrata in vigore di tale legge, posto che una norma penale deve porre ciascuno nella condizione di orientare il proprio comportamento e così di sapere a priori cosa è vietato e, soprattutto, quale potrà essere il trattamento sanzionatorio che conseguirà ad un determinato comportamento.

In questo senso ed in coerenza con i principi sopra affermati, si pone dunque la necessità di valutare se in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della del dl 306/92 conv. nella l. 35/92, debba ritenersi ancora applicabile la preclusione in argomento che è stata inserita all'interno della disposizione di cui all'art. 4 bis o.p. a seguito di un quadro normativo sanzionatorio mutato in senso più sfavorevole al condannato. Al riguardo deve rilevarsi come è proprio per effetto di tale norma che si è determinata la trasformazione dell'ergastolo "normale" nel cd ergastolo "ostativo", nel senso che per i condannati all'ergastolo per i gravi delitti in materia di criminalità organizzata ed altro è stato previsto appunto il regime della presunzione assoluta di pericolosità sociale che, in assenza delle condotte collaborative di cui all'art. 58 ter o.p e 4 bis c. 1 bis o.p., non consente di ottenere alcun beneficio in generale, ed in particolare, quello della liberazione condizionale. Si tratta di una modifica che ha prodotto senza dubbio effetti sostanziali sull'istituto della liberazione condizionale collegata ad una pena ostativa, modificandone gli elementi costitutivi ed assumendo rilievo, in negativo, anche sotto l'aspetto della funzione rieducativa e trattamentale di tale istituto.

Applicando tali principi al caso in esame deve giungersi alla conclusione che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la disciplina dell'art. 4 bis o.p. -come modificato del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 – non sia applicabile a chi sia stato condannato per fatti commessi prima della entrata in vigore di tale legge. Ed è il caso dell'odierno instante.

La disposizione normativa in oggetto, che ha introdotto il requisito della collaborazione per l'accesso alle misure alternative, accedendo all'interpretazione qui ritenuta conforme a Costituzione deve dunque ritenersi applicabile soltanto nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la sua entrata in vigore, in attuazione del principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. e coerentemente con gli altri principi di proporzione ed individualizzazione della pena. In questa prospettiva, nel caso in esame, deve allora essere esclusa l'applicazione retroattiva della preclusione contenuta nell'art. 4 bis o.p., trattandosi di reati commessi tutti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL 306/92 con la conseguenza che il requisito della collaborazione non può in questo caso essere richiesto.

Resta da esaminare la questione relativa all'operatività della norma 'transitoria' prevista dall'art. 4 del DL n. 15/91 conv. nella L. 203/91 che, con il richiamo al rinvio 'mobile' contenuto nell'art. 2 stessa legge, esclude espressamente dalla retroattività della norma 'processuale' (allora ritenuto principio consolidato di 'diritto vivente') la disposizione del comma 2 dello stesso art. 2 DL 152/91. In altre parole, la norma che innalzava i limiti temporali di accesso alla liberazione condizionale per le pene temporanee (art. 2 co. 2 DL 152/91) trovava applicazione espressa solo ai reati commessi

dopo la sua entrata in vigore (art. 4 co. 1 DL 152/91). Da ciò si dovrebbe dedurre che gli altri limiti di accesso alla liberazione condizionale (tra cui il requisito della collaborazione che verrà introdotto l'anno successivo ed applicabile alla liberazione condizionale proprio in forza del rinvio 'mobile' all'art. 4 bis o.p. contenuto nel primo comma dello stesso art. 2 cit.) dovrebbero trovare applicazione anche ai reati commessi prima e, certamente, alla pena dell'ergastolo. Sul punto la norma non prevedeva una disciplina esplicita ma questa si doveva inferire proprio da quella consolidata giurisprudenza che riteneva le norme in materia di esecuzione di natura processuale e dunque sempre 'retroattive', di talché, tranne che per i limiti temporali di accesso alla misura per le sole pene temporanee, la collaborazione doveva essere richiesta anche per i reati commessi antecedentemente. Ma è proprio questo 'diritto vivente' che oggi ha ottenuto la censura della Corte cost. la quale ha proposto come unica interpretazione conforme a Costituzione quella che vede non retroagire, in materia di liberazione condizionale, le modifiche peggiorative che incidono sulla natura stessa della pena. Pertanto anche la norma transitoria, anziché essere a sua volta censurabile di illegittimità costituzionale, laddove è 'reticente', come nel caso di specie, non può che essere interpretata in senso conforme a Costituzione e dunque nel senso che i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla misura, introdotti con norma posteriore (nel caso di specie nel 1992), non possono retroagire ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

In definitiva l'istanza di liberazione condizionale proposta da Bruno Ventura, ancorché in mancanza del requisito della collaborazione, è ammissibile.

Nel merito si osserva quanto segue.

A) Il sicuro ravvedimento.

In relazione alla condotta tenuta dal condannato pare opportuno prendere in considerazione l'ordinanza di questo Tribunale (n. SIUS 3428/2015) del 6 ottobre 2016 di concessione della semilibertà dalla quale emerge che il Ventura è stato riconosciuto colpevole del delitto di associazione di tipo mafioso ex art 416-bis c.p. per aver fatto parte di un'organizzazione criminale, operante nella provincia di Reggio Calabria, promossa e diretta da Condello Pasquale, Serraino Paolo e Rosmini Diego e per i delitti di omicidio plurimo e detenzione illegale di armi (capi T, U, V dell'imputazione) ai danni di Morabito Antonimo e Morabito Annunziato, consumati il 23.07.1990.

Come già osservato dal Tribunale di Sorveglianza nella precedente ordinanza di rigetto del medesimo beneficio (ordinanza n. 4519 del 17.11.2015) dalla sentenza di condanna si evince: a) che l'omicidio (che fu triplice) si inquadra nella faida tra l'organizzazione alla quale apparteneva il Ventura (diretta da Condello-Rosmini-Serraino) e l'organizzazione facente capo alla famiglia Libri alla quale erano affiliate le vittime (cfr.: il capo d'imputazione S, nel quale si evidenzia che i delitti *de quibus* sono stati eseguiti "per motivi di mafia"; quanto affermato a pag. 741 della motivazione della sentenza ove si evidenzia che l'omicidio dei fratelli Morabito e del Fotia "rappresentano uno dei momenti più tragici dello scontro ed uno dei maggiori successivi operativi dei Serraino-Rasmini, contro i Libri"; e, infine, quanto affermato a pag. 745, ove si evidenzia che "l'omicidio Fotia costituisce una logica prosecuzione dell'agguato contro i Morabito");

b) che per il delitto di omicidio ai danni dei Morabito è stata inflitta la pena dell'ergastolo avuto riguardo anche "alla personalità degli imputati sicuramente inseriti in un sadalizia mafioso armato, responsabile di numerosi e gravi delitti" (pag. 750), mentre per il delitto associativo la pena è stata determinata in anni 7 di reclusione (cfr. pag. 909 della sentenza).

Non risultano altri precedenti né pendenze (cfr. il certificato dei carichi pendenti proveniente dalla Procura della Repubblica di Prato e Reggio Calabria dai quali non risultano iscrizioni a carico del condannato).

Lo svolgimento della carcerazione è stato regolare e contrassegnato dalla partecipazione alle attività trattamentali, dalla fruizione della liberazione anticipata e dalla ammissione al beneficio dei permessi premio.

In particolare, nella relazione del 27.9.2016 si evidenzia l'impegno mostrato dal condannato negli studi universitari; e si sottolinea che *"adeguato appare il percorso di revisione critica compiuto dal soggetto che è stato in grado di riconoscere l'origine della propria condotta omicida nell'inesperienza e nella impulsività della giovane età, nonché nella propria ignoranza di allora. Per tale motivo si è impegnato negli studi trovando in essi una motivazione al proprio riscatto personale e sociale e riconoscendo l'importanza nel suo processo di riabilitazione dell'istruzione"* e si conclude esprimendo parere favorevole alla concessione del beneficio richiesto.

Dalla relazione proveniente dall'U.E.P.E. di Prato si evince che il nucleo familiare del condannato, composto dalla madre e da due fratelli, uno dei quali concorrente nel delitto di associazione di tipo mafioso per il quale è stato condannato, abita a Vinco, in provincia di Reggio Calabria; che il condannato non presenta problemi di tossicodipendenza e/o alcolodipendenza; che lo stesso, diplomatosi geometra, si è laureato in Architettura presso l'Università di Firenze e sta completando il corso di studi per il conseguimento della seconda laurea in Tutela dei Beni Artistici; che dispone di un inserimento lavorativo tramite attivazione di borsa lavoro da parte della Cooperativa Sociale "La Riforma", con sede a Firenze, Via Manzoni n. 21, della durata di due anni, prorogabile, con compenso di 500,00 euro al mese e mansioni di segreteria, portineria e biblioteca e orario dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; che nel pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 e il sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 è prevista la prestazione di attività di volontariato nel medesimo indirizzo presso la biblioteca della Chiesa Valdese; che il condannato percepisce un assegno mensile di 400,00 euro al mese quale indennizzo per infortunio sul lavoro e, infine, per quanto riguarda l'atteggiamento rispetto al reato per il quale è stata inflitta la pena da espiare il Ventura *"nella lunga detenzione sembra aver rivisitato in chiave critica sia il proprio percorso di vita che la sub-cultura della realtà di provenienza, da lui definita come violenta, poco riflessiva e incline a fare giustizia da sé"*.

Dalle informazioni dell'organo di polizia e del Comitato prefettizio non emergono elementi concreti e specifici dai quali desumere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e/o eversiva (cfr. il rapporto informativo proveniente dal C.P.O.S.P. presso la Prefettura di Prato del 19.9.2016, in atti).

Ed invero la misura della semilibertà è in esecuzione da 4 anni in tutta regolarità.

La relazione del gruppo di osservazione e trattamento della Casa circondariale 'Mario Gozzini' datata 23/10/2020 dà conto dell'impegno nell'attività lavorativa, cambiata nel corso del tempo. Il semilibero oggi dispone di un lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la Cooperativa sociale 'Oltre il Ponte', riscontrato dalle buste paga presenti agli atti.

Altrettanto valido è l'impegno dimostrato nella attività di volontariato presso la Chiesa Valdese.

Il percorso esterno è sempre stato corretto sia durante i permessi premio che durante le licenze; tali benefici sono stati fruiti presso la famiglia di origine in Calabria ma il Ventura intende oggi stabilirsi nel territorio fiorentino.

La relazione aggiornata dell'UEPE evidenzia un buon comportamento ed un'ottima partecipazione alle attività trattamentali nel corso di molti anni, così come l'ampia rivisitazione critica della gravissime condotte commesse (nei confronti di altri mafiosi che riteneva responsabili dell'omicidio del proprio padre), testimoniata anche da una lettera che ha inviato ai familiari delle vittime.

Il semilibero ha da pochi giorni preso in locazione un alloggio in Firenze, al costo di 500 euro mensili.

Le informazioni di polizia, pur evidenziando la gravità estrema dei delitti posti in essere, precisano che il Ventura non ne ha commessi di ulteriori rispetto a quelli oggetto della presente esecuzione.

Ritiene quindi il Tribunale che, sotto il profilo del sicuro ravvedimento, nel caso di specie ricorrano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, considerata l'irreprensibile condotta, la piena revisione critica del fatto, il buon esito dei permessi premio, usufruiti per lungo tempo anche nei luoghi di

pag 6 ord. 3341 hov

origine e di commissione dei reati, l'attuale fruizione regolare della semilibertà e, infine, la natura e il tipo del percorso esterno elaborato dagli operatori penitenziari.

B) L'adempimento delle obbligazioni civili.

Le spese di giustizia sono state tutte pagate o rimesse (come risulta dagli atti presenti nel proc. 2018\728, attestazioni inviate dall'ufficio recupero crediti della Corte di appello di Reggio Calabria del 21\6\2018).

C) Il risarcimento del danno.

Il comma IV dell'art. 176 c.p. subordina la concessione del beneficio all'avvenuto risarcimento del danno, salvo prova di impossibilità. Ventura per le sue condizioni economiche non è certamente in grado di risarcire integralmente il danno conseguente ad un duplice omicidio, ma sarebbe in grado di provvedervi in misura parziale. Infatti lavora da alcuni anni e attualmente percepisce un salario vicino ai 1000 € mensili; inoltre sino ad oggi ha avuto spese di mantenimento molto basse poiché da 4 anni ha vissuto in regime di semilibertà e sino ad oggi non ha pagato l'affitto della casa che recentemente ha preso in locazione. Ciò nonostante il Ventura non ha mai risarcito le persone offese. Occorre valutare se tale omissione possa essere considerata impeditiva della concessione del beneficio richiesto.

A tal fine devono essere considerate due circostanze.

- In primo luogo il risarcimento del danno nel procedimento di concessione della liberazione condizionale è considerato non tanto in funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale del danno causato, quanto indice rivelatore del ravvedimento del condannato (cfr. Cass. 11.12.1992, Di Miccoli). L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, infatti, costituisce una fattiva dimostrazione della riappropriazione da parte del condannato dei valori di solidarietà economica e sociale, della dimensione dell'interesse nei confronti degli altrui beni e della vittima, dimostrazione da valutarsi insieme agli altri indici di risocializzazione in concreto sussistenti. In tal senso si pronuncia anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 deve essere valutato nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condannato deve fornire, come atto comprovante la fattiva volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose. La lettura del requisito in esame quale indice soggettivo dell'intervenuto ravvedimento è confortata dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 176 nella parte in cui tale norma, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, attribuirebbe un particolare rilievo ai fini della valutazione del sicuro ravvedimento all'effettivo ed integrale adempimento delle obbligazioni civili, e nel caso di condannato che si trovi nell'impossibilità di adempiere, ad alternative forme di interessamento alle sorti della persona offesa, più precisamente «alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non per riparare interamente, i danni provocati» (v. C. Cost. n. 138/2001; negli stessi termini già C. 20.12.1999, Campana, CP 2001, 505). La circostanza, infatti, che il condannato nella, seppur parziale, impossibilità di adempiere integralmente alle obbligazioni civili, dimostri per altro verso solidarietà nei confronti della vittima non può non avere un particolare peso nella verifica dei risultati del percorso rieducativo, del quale una tappa fondamentale è la riappropriazione della solidarietà sociale come valore fondamentale della vita in comune. In ogni caso va tenuta in maggior considerazione la manifestazione di interesse nei confronti della vittima (cfr. Cass. 8.5.1989, Vitale; Cass. 3.4.1985, Lettieri) anche per il positivo riflesso che rappresenta per il ravvedimento. Fondamentale indice della riappropriazione dei valori morali di solidarietà sociale è rappresentato proprio dall'«atteggiamento assunto dall'autore del reato anzitutto nei confronti della vittima». In questa prospettiva deve ritenersi che il mancato adempimento delle obbligazioni civili da parte di Ventura non si configura come circostanza che comprovi la mancanza dell'effettivo ravvedimento del condannato ed anzi si è accertato che il condannato, attraverso una lettera di scuse inviata nel 2018 ai familiari dei

pag 7 ord. 3341/2020

Morabito, presente agli atti, si è interessato ad essi e costoro hanno risposto (anche questa missiva è presente agli atti) affermando sostanzialmente di accettare tali scuse e di non aver alcuna rivendicazione nei suoi confronti comprendendo il 'contesto' in cui era avvenuto l'efferato delitto. Per comprendere a fondo il significato di tale scambio di missive e del contenuto che umanamente è significativo, non va dimenticato che avviene tra persone che hanno subito la perdita di un congiunto a causa di condotte reciproche (la famiglia Morabito ha ucciso il padre di Ventura, Ventura ha ucciso per vendetta due componenti della famiglia Morabito).

- In secondo luogo va considerato che le vittime dell'omicidio commesso da Ventura non risultano aver mai chiesto il risarcimento del danno, né in sede di processo di cognizione (non vi è stata costituzione di parte civile), né successivamente nel corso di molti anni, pertanto risulterebbe tecnicamente difficoltoso per il condannato provvedere al pagamento di una somma che non gli è mai stata richiesta, provvedendo a monetizzare, arbitrariamente, un qualsivoglia 'pretium doloris'. Si potrebbe ipotizzare in astratto una offerta reale nelle forme di cui all'articolo 1209 C.C., ma nell'ottica e in relazione alle finalità della esecuzione penale, tale gesto pare ultroneo se non addirittura dannoso in relazione alla ricomposizione della relazione vittime-reo anche sotto il profilo di una possibile 'vittimizzazione secondaria' delle prime. Alla stregua del riferito scambio di lettere tale rapporto si può ritenere oggi composto in senso positivo.

*p.q.m.*

il Tribunale visti gli artt. 176 c.p. , 678, 666 c.p.p. e 70,1° comma ord.pen., su parere conforme del Procuratore Generale, così provvede:

- accoglie l'istanza tendente ad ottenere l'applicazione della liberazione condizionale avanzata da VENTURA BRUNO
- dispone la sospensione delle misure di esecuzione applicate nei confronti del predetto con la sentenza di condanna o successivamente
- dispone la trasmissione del presente provvedimento al magistrato di sorveglianza di Firenze per gli adempimenti di cui all'art 190 disp. att. c.p.p.
- ordina che il condannato si presenti entro il termine 3 giorni dalla scarcerazione al magistrato di sorveglianza di Firenze per la sottoposizione alla libertà vigilata
- dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Questura di Firenze ed all'Uepe di Firenze.

FIRENZE II 29\10\2020

Il Magistrato est.

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dr. Claudio Corsi



Il Presidente

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Dr. Marcello Bortolato

DEPOSITATO IL  
3.11.2020  
Il cancelliere esperto  
Dr. Fernanda Carolina

